

Deliberazione **1454** del **12 APR. 2001**

OGGETTO: Affidamento, con contratto triennale, del servizio di manutenzione per n° 4 Vaporizzatori gas anestetici, alla ditta Datex-Ohmeda-Soxil,.

IL DIRETTORE GENERALE

acquisita la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti, Prot. ABS 150 del 02/4/2001, che costituisce parte integrante del presente atto;

ravvisata la necessità di procedere al rinnovo dell'affidamento in oggetto, al fine di garantire la continuità operativa del servizio che ha in dotazione le apparecchiature;

ritenuto applicabile l'art. 7 p. 2 lett. B del D. Lgs. n° 157 del 17/3/1995 che consente, nella fattispecie, il ricorso all'affidamento diretto;

sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- autorizzare l'affidamento con contratto triennale del servizio di manutenzione in oggetto, con decorrenza dalla data di formale comunicazione scritta alla Ditta;
- approvare l'allegato schema di contratto ASL che disciplina l'affidamento;
- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza ai sensi delle normative vigenti;
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;
- imputare il costo complessivo triennale di **lire 12.054.000 – Euro 6.225,37** - oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 44 13 00005 del piano dei conti aziendale.

**Il Direttore Generale
Emilio Simeone**

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

Add M. Collu

**Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia**

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale,
presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere
dal 12 APR. 2001 fino al 21 APR. 2001



Il Responsabile
Affari Generali

Resp.le di procedimento
G. Carta

Al Direttore Amministrativo
D.ssa Savina Ortu

OGGETTO: Proposta di affidamento alla ditta Datex-Ohmeda-Soxil, a mezzo trattativa diretta, del contratto di manutenzione triennale per n° 4 Vaporizzatori gas anestetici.

□ Premesso che:

- con Delibera n° 696/98 (e successiva Delibera di rettifica n° 1538/98) era stato disposto a mezzo trattativa diretta, l'affidamento alla ditta in oggetto, con contratto triennale, del servizio di manutenzione globale, verifica e taratura per n° 4 Vaporizzatori Isotec marca Ohmeda, in dotazione al servizio di Anestesia Rianimazione del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia;
- il canone di manutenzione annuo concordato era di complessive **lire 4.018.000 + I.V.A.**;
- detto contratto è scaduto il 01/01/2001;
- con nota prot. ABS 426 del 05/03/01, il Responsabile medico del reparto interessato, Dr. G. P. Pili, esprime parere positivo sulla necessità del servizio di manutenzione contrattuale per le apparecchiature in oggetto, meglio identificate nell'offerta della Ditta di seguito indicata;
- la Ditta in oggetto: per dette apparecchiature, agisce in esclusiva su tutto il territorio nazionale sia per l'assistenza tecnica sia per la fornitura dei ricambi originali necessari alle manutenzioni; è in possesso, a garanzia della propria professionalità e della qualità del servizio richiesto, della certificazione attestante i propri requisiti gestionali;
- la garanzia degli interventi di manutenzione, quindi l'esclusione di responsabilità oggettive da parte dell'Azienda, può essere assicurata, nel caso di apparecchiature soggette a vincoli di privativa industriale, solo mediante il ricorso alle Ditte produttrici le apparecchiature medesime o da loro incaricate.

□ Ribadito che:

- il contratto di manutenzione è l'unica forma d'assistenza in grado di garantire la più sicura e continua efficienza delle apparecchiature, a tutto vantaggio dell'efficienza del servizio reso agli Utenti;
- dette apparecchiature, annualmente, devono essere sottoposte a verifica e taratura e che il costo medio di tale intervento fuori contratto per ogni singola apparecchiatura è di £. 1.500.000 + I.V.A.

□ Ritenuto che per le apparecchiature scientifiche vincolate da esclusiva per l'assistenza tecnica e fornitura ricambi originali, se non ostanto motivi di sconvenienza economica, sia opportuna la stipulazione di contratti pluriennali poiché gli stessi oltre a garantire un miglior programma di manutenzione, permettono all'Azienda risparmi economici, sia per i minori carichi di lavoro annuali necessari alla predisposizione degli atti amministrativi inerenti, sia per il canone di manutenzione, concordato fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

□ Vista l'offerta della Ditta, n° C/676 del 11.01.01 prot. ASL 1392 del 22.01.01, che propone il rinnovo del contratto triennale alle stesse condizioni tecniche ed economiche ossia per un canone complessivo annuo di **£. 4.018.000 + I.V.A.**

□ Vista la nota fax della Ditta, prot. ABS 143 del 02/04/01, con la quale quest'ultima, nel restituire lo schema di contratto ASL controfirmato in segno di accettazione, chiede di essere esonerata dal produrre la cauzione e i bolli in considerazione dell'esiguità della spesa.

□ Ritenuto che, dati i vincoli di esclusiva e visto l'art. 7 punto 2 lett. B del D. Lgs n° 157 del 17.3.95, sia opportuno il ricorso alla trattativa privata diretta poiché il ricorso ad altra Ditta, seppur qualificata, comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche a tutto discapito della funzionalità delle apparecchiature e del servizio sanitario che le ha in dotazione.

Per quanto sopra esposto, considerata anche la congruità economica dell'offerta e l'esiguità della spesa, si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della suddetta disposizione e l'adozione di apposito atto.

Distinti saluti

Add. M. Collu




IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

G. Agulli



Milano, 11/01/2001



Spettabile

AZIENDA USL 7
C.A. SIG. COLLU
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Oggetto: OFFERTA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI MEDICALI
N. C/676 del 11/01/01 .

Trasmettiamo in allegato l'offerta in oggetto, accogliendo la vostra richiesta di rinnovo allo stesso prezzo del contratto triennale precedente, scaduto a dicembre 2000.

Vi confermiamo che il prezzo offerto è valido per il rinnovo del contratto per un periodo triennale dai 2001 al 2003.

In attesa di Vostra risposta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Datex-Ohmeda S.p.A.
Service Manager
Flavio Pavlitti

PERVENUTA IL 23/01/01 ABS

Spettabile

AZIENDA USL 7
C.A. SIG.COLLU
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA**Oggetto: OFFERTA CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI MEDICALI
N. C/676 del 11/01/01 .**

Molto è stato detto sul servizio di assistenza dove l'eterno dilemma tra onere, beneficio o necessità è sempre attuale e trova numerose risposte e ragioni sul perché una corretta manutenzione è necessaria, vorrei evidenziarle alcune tra le ragioni più importanti:

Sicurezza con le implicazioni sul paziente e sugli operatori, è la prima e più importante ragione.

Legale essendo la manutenzione raccomandata dal produttore, da chi cioè ha costruito lo strumento e ha stabilito la necessità di un programma e di una procedura di manutenzione, non farlo significa non ottemperare ad una precisa disposizione ribadita anche dalla normativa CE/MDD.

Disponibilità dello strumento, non possiamo prescindere dal contesto di installazione della strumentazione, siamo in ambienti critici di terapia intensiva e sala operatoria, è obbligo mettere in atto tutte le procedure per garantire che lo strumento funzioni nel preciso momento nel quale è richiesto.

Se queste ragioni sono condivisibili, la successiva domanda da porsi è a chi questa manutenzione debba essere affidata e con quali garanzie.

La manutenzione sia essa preventiva che correttiva deve essere affidata a personale competente, per competenza intendiamo personale specificatamente addestrato sullo strumento oggetto del contratto, il tutto poi non può prescindere da un adeguato magazzino ricambi.

Il manutentore deve fornire precise garanzie di capacità tecnica e deve essere in grado di produrre tutta la documentazione attestante le operazioni svolte, la loro periodicità e il loro contenuto.

Datex-Ohmeda con 14 diversi punti di assistenza dislocati sul territorio nazionale può in maniera omogenea e certificata rispondere a questi requisiti.

Possediamo ad esempio 164 apparecchiature di verifica, tutti strumenti soggetti a calibrazione periodica (generalmente annuale) presso centri di calibrazione esterni all'Azienda e certificati dai competenti organismi di sorveglianza nazionale: questo implica un notevole impegno che si traduce però in un aumento diretto del livello di sicurezza delle misure e quindi della strumentazione stessa.

Sarebbe importante che questa nostra esperienza e conoscenza rafforzasse la relazione che ci lega, ed è per questa ragione che il nostro patrimonio tecnico documentale le è messo a disposizione attraverso il servizio aggiuntivo service@datex-ohmeda, è un sito nel quale lei potrà accedere al suo installato verificandone lo stato manutentivo, gli interventi, le operazioni tecniche fatte, la storia include già due anni di registrazioni.

Potrebbe sembrare poca cosa, ma apre un nuovo e rivoluzionario concetto di approccio con il nostro Cliente, lavorare sulla stessa base informativa, scambiarsi le informazioni in maniera chiara e lineare, senza filtri o manipolazioni, utilizzando dati reali e privi di ogni elaborazione significa avere medesimi obiettivi.

Aprire quella che è una vera fase di relazione, nella quale un fornitore ed un utilizzatore si misurano al fine di garantire i concetti di *sicurezza*, *legalità*, *disponibilità* sopra esposti.

Saremmo lieti se riterrà di incontrarla e rafforzare questa nostra relazione.

Le alleghiamo copia del contratto di manutenzione, che dovrà essere restituito firmato per accettazione alla nostra Sede di Milano.

Per ogni chiarimento o contatto ci chiami liberamente allo 02 216931 e domandi del Servizio di Assistenza, saremo lieti di rispondere ad ogni suo quesito.

Cordiali saluti.

Datex-Ohmeda S.p.A.
Service Manager
Flavio Paulitti



FORMULA CONTRATTUALE PROPOSTA

Offerta Nr.: C/676

Data: 11/01/01

Cliente: __
AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Validità offerta : 60 gg. dalla data di redazione dell'offerta

Durata servizio dal : 01/01/01 al: 31/12/01

Importo totale servizio : 4.018.000 (pari a 2.075,12 Euro)

I.V.A. : A Vostro carico nella misura prevista dalla legge

Pagamento : RIMESSA DIRETTA 90 GG. D.F.
L'addebito del canone avverrà mediante emissione di 1 fattura annuale posticipata di pari importo.

ELENCO APPARECCHIATURE

Offerta Nr.: C/676

Data: 11/01/01

Ciente:
AZIENDA USL 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA CA

Luogo installazione: 004002 - OSPEDALE SIRAI
09013 CARBONIA CA

<u>Matricola</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Tipo di Ser. Forn.</u>	<u>Canone</u>	<u>Nr. Mesi</u>	<u>Inizio Copertura</u>	<u>M</u>	<u>E</u>
Rep:001615 ANESTESIA E RIANIMAZIONE							
BARQ00050	ISOTEC 4 X SELECTATEC	CAL. VAPS.	1.004.500	12	01/01/01	1	0
BARQ02423	ISOTEC 4 X SELECTATEC	CAL. VAPS.	1.004.500	12	01/01/01	1	0
BARQ03361	ISOTEC 4 X SELECTATEC	CAL. VAPS.	1.004.500	12	01/01/01	1	0
BARQ03542	ISOTEC 4 X SELECTATEC	CAL. VAPS.	1.004.500	12	01/01/01	1	0

Totale luogo installazione :4.018.000

SCHEMA TIPO SERVIZIO

Servizio fornito tipo: **VAPORIZZATORI CON SOSTITUZIONE**

Offerta relativa al " **Servizio di Calibrazione**" dei vaporizzatori **Datex-Ohmeda S.p.A.** in Vs. dotazione, secondo l'allegato elenco ed a quanto riportato nelle " Condizioni Generali ".

Vi ricordiamo brevemente che tale tipologia di Contratto prevede:

Tipologia Contratto:	Calibrazione Vaporizzatori
Calibrazioni	N. 1
Parti di Ricambio:	Incluse
Kit Manutenzione periodica:	Incluso
Durata del Servizio:	vedi Comma " 5 " Cond. Generali
Canone Totale Annuo:	vedi Comma " 7 " Cond. Generali
Pagamento:	vedi Comma " 8 " Cond. Generali
Validità dell'offerta:	60 gg. data presente.

In caso di Vs. accettazione, oltre inviarci regolare Buono d'Ordine, Vi preghiamo di volerci restituire sottoscritta per accettazione, copia delle " Condizioni Generali " che sono parte integrante e vincolante della presente proposta.

In attesa di Vs. cortese e gradito riscontro, certi che questa ns. proposta sarà valutata con particolare attenzione per i suoi molteplici aspetti positivi, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, ci è gradito l'incontro per porgere i ns. più distinti saluti.

CONDIZIONI GENERALI del CONTRATTO VAPORIZZATORI CON SOSTITUZIONE**1) OGGETTO DEL CONTRATTO:**

Il " Contratto Vaporizzatori con Sostituzione" garantisce la calibrazione (TEC3-TEC4 annuale, TEC5 triennale) così come prescritto dalla Casa Costruttrice ed in accordo alle modalità da essa dichiarate ed è valido solo per le apparecchiature elencate in allegato.

2) CARATTERISTICHE e PRESTAZIONI:

La Datex-Ohmeda S.p.A., avvalendosi del proprio Personale Tecnico Specializzato, presterà un Servizio di calibrazione, che include le seguenti prestazioni:

- a) Calibrazione e rilascio del certificato di calibrazione dei vaporizzatori per gas anestetici..
- b) Sostituzione di apposito Kit di Manutenzione e di tutte le parti usurate e/o danneggiate.
- c) Fornitura in uso temporaneo di un vaporizzatore analogo per tutto il periodo necessario alla calibrazione del vaporizzatore.

3) PARTI DI RICAMBIO:

Le parti di ricambio, eventualmente necessarie per la calibrazione e/o il ripristino funzionale secondo specifica sono comprese nel canone.

4) PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI:

La Datex-Ohmeda S.p.A. interverrà per il numero di visite previste secondo l'allegato economico.

5) DURATA DEL CONTRATTO:

La durata del contratto è fissata inderogabilmente di volta in volta secondo lo schema allegato, a condizione che la ns. proposta venga accettata nei termini di validità della stessa, o esista un accordo formale diverso.

6) INTERVENTI EXTRA CONTRATTO:

Si intendono esclusi dal presente " Contratto Vaporizzatori con Sostituzione":

- Interventi inerenti ad eventuali modifiche delle norme di sicurezza vigenti o future, o richieste da organi di controllo o dallo stesso Cliente.
- Eventuali interventi tecnici che siano conseguenza diretta di eventuali incuria, atti di vandalismo, manomissioni, errate manovre e calamità naturali.
- Interventi di modifica del sistema di caricamento.

Detti interventi saranno addebitati a consuntivo in base al tariffario di Assistenza Tecnica ed al Listino Datex-Ohmeda S.p.A. in vigore all'atto dell'eventuale intervento.

7) CANONE:

Il corrispettivo del " Contratto Vaporizzatori con Sostituzione " viene stabilito come da allegato, oltre l' I.V.A. prevista dalle norme vigenti in tema di prestazioni di Servizio che sarà a carico del Cliente.

8) FATTURAZIONE e PAGAMENTI:

Il corrispettivo indicato al comma " 7 " sarà fatturato tramite l'emissione di fatture posticipate dopo l'effettuazione della calibrazione, ed il pagamento dovrà avvenire entro termini indicati alla pagina "Formula Contrattuale Proposta".

In caso di ritardato pagamento la Datex-Ohmeda S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la fornitura del Servizio, previa comunicazione scritta; la Datex-Ohmeda S.p.A. si riserva altresì il diritto di applicare sugli importi non saldati entro la scadenza prevista dal " Contratto " gli interessi di mora pari al tasso di sconto ufficiale (prime rate), maggiorato di 3 punti percentuali.

9) GARANZIA e RESPONSABILITÀ:

La Datex-Ohmeda S.p.A. garantisce per mesi 3 (tre) gli eventuali interventi tecnici effettuati per le riparazioni di cui al comma " 6 " (Interventi extra contratto).

Ogni garanzia è prestata da Datex-Ohmeda S.p.A. a condizione che l'apparecchiatura sia utilizzata in conformità alle istruzioni fornite e correttamente installata e mantenuta.

La Datex-Ohmeda S.p.A. non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da uso improprio, monomissioni o per interventi eseguiti da personale non espressamente autorizzato o comunque non qualificato.

10) INDENNIZZI:

La Datex-Ohmeda S.p.A. non risponde di inadempienze dovute a cause ad essa non imputabili e non può essere considerata responsabile di danni di qualsiasi genere, diretti od indiretti, provocati dall'uso delle apparecchiature sottoposte a " Contratto Vaporizzatori con Sostituzione " salvo che tali danni dipendano da dolo o colpa grave imputabile a Datex-Ohmeda S.p.A. stessa.

11) ELIMINAZIONE DI APPARECCHIATURE:

La cessione o eliminazione, prima della visita di Manutenzione Ordinaria prevista, di una o più apparecchiature dal presente " Contratto " dovrà essere tempestivamente notificata alla Datex-Ohmeda S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano le clausole sopra indicate.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Contraente:

.....

Datex-Ohmeda S.p.A.

Service Manager
Flavio Paditti



Mom^o Cellu

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
A.S.L. N° 7 - CARBONIA
SERVIZIO DI ANESTESIA P.O. SIRAI

AL CAPO SERVIZI ACQUISTI

A.S.L. N°7 - CARBONIA

OGGETTO: Risposta a prot.383/ABS del 27/02/02-¹
Rinnovo contratto manutenzione vaporizzatori ISOTEC.


In riferimento alla richiesta di rinnovo del contratto di manutenzione di n°4
vaporizzatori ISOTEC 4 – Ditta Datex Ohmeda, prot.383/ABS, pervenuta al Nostro Servizio
in data 01/03/2001, si esprime parere favorevole.

PERVENUTA IL 05 MAR. 2001/ABS 426

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
OSPEDALE SIRAI CARBONIA
SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Primario Dott. Franco CHELE
DOTT. G.P. Pili

CARBONIA, 01/03/2001

Pervenuto ABS FAX N. 143 | 02.04.01


 Datex-Ohmeda	Fax numero: Telefax number:
A/To: AZ.SAN.LOCALE N.7	Data/Date: 28/03/01
ATTN. SIG. COLLU	
DA: Amm.ne Serv. Assistenza	Nr. pag./No. pages: 1

CONTRATTO MANUTENZIONE TRIENNALE DI N.4 VAPORIZZATORI DI GAS ANESTETICO

In allegato trasmettiamo controfirmato lo schema di contratto, dal quale abbiamo cancellato i punti n. 13 e 18 in quanto, visto l'esigua cifra del contratto stesso, riteniamo di non procedere a cauzioni e a spese di bollo per registrazione.

A Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, porgiamo distinti saluti.

DATEX-OHMEDA S.p.A.


Ornella Sommariva
Resp. Amm.ne Service

Datex-Ohmeda S.p.A. via Cassanese 100 - 20090 Segrate (MI) - Italy
☎ +39-02216931 - 📠 +39-0221693419 - 🌐 <http://www.it.datex-ohmeda.com>

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 -CARBONIA-

Sede legale e amministrativa Via Dalmazia CARBONIA

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

PREMESSO CHE:

- è intendimento delle parti stipulare un Contratto per l'espletamento del **SERVIZIO d'ASSISTENZA TECNICA-MANUTENTIVA** per **APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ad USO SANITARIO.**
- il Contratto che va ad instaurarsi s'intende stipulato nella forma del commercio, per mezzo di corrispondenza,
- il **Servizio d'Assistenza** oggetto del presente Contratto è da intendersi del tipo assicurativo, in pratica la **Ditta** s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario, nei modi e tempi appresso stabiliti, dietro pagamento del canone pattuito. Tale servizio comprende tutte le riparazioni, le operazioni di taratura e le sostituzioni delle parti di ricambio e di consumo occorrenti come stabilito all'art. 6 e, nei modi, all'art.11, a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature, con la sola eventuale esclusione delle parti dettagliatamente elencate nell'offerta della **Ditta** e relativi allegati indicati all'art. 3. =
- il Direttore Generale dell'**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7** ha autorizzato la stipulazione del presente contratto con Delibera n° _____ del ___/___/2001.

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 (in seguito denominata ASL),

P.IVA e C.FISC. 02261310920, con sede in Carbonia via Dalmazia rappresentata dal **Direttore Generale** Dr. Emilio Simeone nato a Iglesias (CA) il 29/08/1945, con l'incarico di Legale rappresentante, =

AFFIDA

alla Ditta **DATEX OHMEDA** (in seguito denominata **Ditta**) con sede a Segrate -Mi- Via Cassanese, 100; C.F. 04875890156 P. IVA 11954900152, rappresentata dal Sig. FLAVIO PAULITTI nato a CESATE (MI) il 27/12/1958 con l'incarico di RESPONSABILE SERV. ASSISTENZA =

CHE ACCETTA

il **SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA-MANUTENTIVA GLOBALE** (in seguito denominato **SAT**) e alle condizioni riportate nel seguito, delle apparecchiature indicate all'art. 2. =

Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le Parti in causa: =

STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO

ART. 1 - La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. =

ART. 2 - L'ASL affida alla **Ditta** il **SAT GLOBALE**, per un periodo **TRIENNALE**, delle apparecchiature indicate nell'offerta della **Ditta** di cui all'art. 3, in dotazione al reparto d'Anestesia Rianimazione del Presidio Sirai, distretto di Carbonia. =

ART. 3 - Le condizioni e i modi d'espletamento del **SAT** sono quelli fissati dal presente Contratto e dall'offerta della **Ditta**, n° C/676 del 11/01/2001 prot. **ASL** 1392 del 22/01/2001, per quanto non in

contrasto con il presente Contratto. =

ART. 4 - Il canone triennale complessivo per tutte le apparecchiature, onnicomprensivo, con la sola esclusione dell'i.v.a. a carico dell'**ASL**, è determinato in **£. 12.054.000** (dodicimilionicinquantaquattromila) da pagarsi, a consuntivo d'ogni intervento, a **90 giorni** dalla data di ricevimento delle fatture presso il protocollo **ASL**.

ART. 5 - Il costo del **SAT**, come determinato al precedente art. 4, comprende: spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento etcc., qualunque spesa per il personale: di viaggio, trasferta, tempi d'attesa presso l'**ASL**, orario di lavoro ordinario e straordinario etcc., spese d'imballo, trasporto e spedizione delle apparecchiature come ogni e qualunque parte di ricambio non esclusa dall'offerta della **Ditta** di cui all'art. 3. =

La **Ditta** s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e allo scopo il **SAT** comprende: =

- l'esecuzione di un (1) intervento annuo di manutenzione programmata per tutte le operazioni di taratura, manutenzione e revisione, utili a prevenire eventuali guasti e garantire l'efficienza delle apparecchiature; tale intervento di manutenzione s'intende garantito per un anno. In pratica l'**ASL** non dovrà corrispondere onere alcuno, oltre a quello concordato, per eventuali altri interventi, oltre quello di manutenzione programmata, che dovessero rendersi necessari per garantire la perfetta efficienza dell'apparecchiatura; =
- la verifica periodica dei parametri di sicurezza elettrica secondo

quanto stabilito dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalle norme CEI. =

Nel caso il fermo delle apparecchiature, per qualsiasi motivo non imputabile all'ASL, dovesse protrarsi oltre tre giorni dalla chiamata d'intervento, senza essere sostituita da altra apparecchiatura, sarà decurtata dal canone dovuto e a partire dal 1° giorno seguente alla richiesta d'intervento manutentivo, la somma corrispondente calcolata in 365esimi, fatta salva, in caso di fermo ingiustificato, l'applicazione delle penalità di cui all'art. 14. =

Nel caso che l'apparecchiatura della ASL sia dichiarata irreparabile, con apposita relazione tecnica della Ditta, confermata dall'Ufficio incaricato ASL e dal Responsabile del Servizio che ha in dotazione l'apparecchiatura, questa deve essere comunque restituita alla ASL stessa. =

In caso di dismissione dell'apparecchiatura, nel corso d'esecuzione del contratto, l'ASL, se non già effettuato il previsto intervento annuo di manutenzione, non dovrà corrispondere il canone relativo. =

ART. 6 - Le parti di ricambio e i consumabili necessari al SAT dovranno essere originali. Nella eventualità che alcune parti di ricambio e lo di consumo non rientrino entro l'onere di cui ai precedenti articoli, la Ditta è obbligata a produrre, unitamente all'offerta, un catalogo a stampa e relativo listino ove siano desumibili i codici e i prezzi di ciascun componente non incluso nel canone. Nell'offerta dovrà essere esplicitato l'eventuale sconto che sarà praticato sul listino. Nel corso della durata contrattuale non

potranno modificarsi i listini. All'atto dell'intervento manutentivo la **Ditta**, previo esplicito consenso dell'Ufficio incaricato **ASL**, che deve risultare sulla relativa bolia dell'intervento tecnico, potrà effettuare, senza ulteriori formalità, la sostituzione delle parti difettose che dovranno essere fatturate, di volta in volta, ai prezzi di listino anzidetto con la riduzione dell'eventuale sconto offerto;=

ART. 7 - Il **SAT** effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la **Ditta** è direttamente responsabile d'eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura a causa d'imperfetta manutenzione della stessa o della mancata effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura. Inoltre nella eventualità che si rilevi la sostituzione, nell'arco di mesi 3 (tre), del medesimo componente, l'**ASL** non dovrà corrispondere onere alcuno (sempreché dovuto) per il componente sostituito entro tale arco di tempo. È infatti inteso che la sostituzione è da addebitarsi a difetto del componente o ad imperfetta riparazione. Le parti concordano che, nell'arco del periodo contrattuale, l'**ASL** sarà responsabile e liquiderà, sempreché dovuto, l'onere per la nuova sostituzione solo nell'eventualità che da apposita relazione tecnica della **Ditta**, confermata dall'Ufficio incaricato **ASL** e dal Responsabile del Servizio ove è collocato il bene, si evidenzi, specificando quindi le cause del nuovo intervento, che la nuova sostituzione è attribuibile esclusivamente al personale della **ASL** ovvero ad un errato utilizzo del bene. =

ART. 8 - Gli interventi manutentivi devono essere effettuati presso la sede ove il bene è collocato e solo dietro richiesta dell'Ufficio incaricato **ASL**. Interventi fuori sede saranno autorizzati solo in casi eccezionali e previo consenso motivato dell'Ufficio incaricato **ASL**, del Responsabile del Servizio interessato e comunque senza ulteriori aggravii di spesa. =

ART. 9 - Eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del presente Contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa a causa degli incompleti o inefficienti interventi manutentivi da parte del **SAT** della **Ditta**, saranno posti a totale carico della **Ditta** stessa. La **Ditta** dichiara sin da ora di rinunciare, nei confronti dell'**ASL**, al diritto di rivalsa verso i propri dipendenti rendendosi garante. In caso di guasti a causa dell'inefficiente **SAT**, che provocano l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, l'**ASL** ha facoltà di optare sia per la riparazione sia per l'indennizzo. In tal caso la **Ditta** si obbliga ad un rimborso pari al valore d'acquisto del bene, desumibile dagli atti della **ASL**, decurtato del 7 % (sette per cento) per ogni anno d'utilizzo dalla data di collaudo =

ART. 10 - Ai fini di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale del **SAT** della **Ditta**, evitando tempi d'attesa, la **Ditta** si obbliga a comunicare al Servizio Sanitario interessato l'effettuazione dell'intervento manutentivo programmato con preavviso di 48 ore. Resta comunque inteso che ai sensi del precedente art. 5 nessun onere è dovuto dall'**ASL** per i tempi d'attesa da parte del

personale della Ditta in carenza dei preavvisi suddetti. I preavvisi devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio incaricato ASL. =

ART. 11 - Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati dal **SAT** entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di 48 (QUARANTOTTO) ore dalla chiamata. La chiamata deve constare da fonogramma. Non è ammessa altra forma di chiamata se non a mezzo fonogramma o via fax o per via epistolare. Le chiamate effettuate il sabato od in giorno prefestivo infrasettimanale devono essere espletate entro il II giorno feriale successivo. =

Entro tali termini (48 ore) sono compresi i tempi di viaggio da qualunque località dell'Italia. Gli interventi manutentivi devono essere portati a compimento, nella migliore regola d'arte, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 96 ore dalla chiamata d'intervento manutentivo. =

Il superamento di tale termine, se non opportunamente e preventivamente giustificato comporterà l'applicazione delle penalità previste all'art. 14 e, in ogni caso, la decurtazione del canone corrispondente calcolato come stabilito all'art. 5. =

ART. 12 - Non può essere assolutamente addotta da parte della Ditta la scusante, a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del **SAT**, che non sia stato corrisposto il prezzo convenuto se non trascorsi almeno 180 giorni dalla data di ricevimento, presso il protocollo ASL, delle fatturazioni inerenti, semprechè le stesse non siano state formalmente contestate, tramite il Servizio Postale di

Stato, con avviso di raccomandata. =

In ogni caso per tal eventuale inadempimento da parte dell'ASL la

Ditta può porre in essere tutte le altre cautele ritenute opportune. =

ART. 13 - A garanzia degli impegni assunti la Ditta deve prestare adeguata cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nell'eventualità che la cauzione sia prestata a mezzo fideiussione tramite gli istituti autorizzati, la medesima deve avere le caratteristiche della fideiussione per i contratti delle OO.PP. e deve avere validità non inferiore a quella contrattuale. =

ART. 14 - Nell'eventualità che la Ditta non ottemperi ai propri impegni saranno applicate, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità =

a) per risoluzione intervento dopo le 24 ore lavorative dalla chiamata, ma non superiore a 42 ore penale pari al 2% del valore contrattuale calcolato su base annua. =

b) dopo la terza infrazione di cui alla precedente lettera a) oppure per interventi eccedenti le 32 ore lavorative, quindi per interruzione del SAT, l'ASL applicherà una penale pari al 10% del valore contrattuale (art. 4) con facoltà di risoluzione del medesimo per colpa e dolo della Ditta con riserva d'ulteriori risarcimenti penali e civili per i danni e maggiori oneri che l'ASL andrà a sostenere e con automatico incameramento della cauzione nel caso di risoluzione. =

ART. 15 - Il presente contratto decorre dallo 01.01.2001 avrà durata triennale (3 anni) e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni economiche anche per periodi differenti ma sempre con

scadenza annuale salvo altri accordi opportunamente approvati da entrambe le Parti e formalizzati dalla **ASL**. In caso di variazioni economiche per maggiori oneri dovrà redigersi nuovo contratto. Resta l'obbligo d'accettazione, da parte della **Ditta**, dietro richiesta della **ASL**, d'eventuale proroga trimestrale alle medesime condizioni tecniche del presente Contratto e alle condizioni economiche valutate e riferite al canone offerto su base annuale e indicato nell'offerta della **Ditta** di cui all'art. 3. Resta sempre salva la necessità di rinnovo epistolare concordato e non automatico.

ART. 16 - Il presente contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà della **ASL**, anche senza alcun motivo imputabile alla **Ditta**, alle scadenze annuali riconoscendo, nel caso, alla stessa il canone contrattuale stabilito per la durata effettiva dello stesso che deve risultare dall'offerta della **Ditta** e relativi allegati di cui all'art. 3.=

ART. 17 - Per qualunque controversia inerente il presente Contratto, la **Ditta** costituisce la sede legale presso l'**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA**- e per sua interpretazione ed esecuzione, competente il Foro di Cagliari. =

ART. 18 - Le spese di bollo e di registrazione inerenti la presente convenzione sono a carico della **Ditta**, senza diritto a rivalsa. Il presente Contratto sarà registrato a cura della **ASL**, e spese a carico della **Ditta**, presso l'Ufficio del Registro d'Iglesias in casi di necessità e su semplice richiesta di una delle Parti contraenti. Il presente Contratto, letto e confermato, è sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione come segue: =

La Ditta Il Direttore Generale _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano espressamente le clausole riportate agli: art. 3- (documenti integrativi), art. 4- (canone contrattuale e modalità di pagamento), art. 5- (oneri e modalità d'espletamento del SAT), artt. 6 e 7- (materiali di ricambio e garanzie degli stessi), art. 9- (responsabilità), artt. 10 e 11- (modalità d'espletamento del SAT), art. 12- (garanzia di continuità del Servizio Sanitario), art. 14- (penalità), art. 15- (validità, decorrenza e scadenze), art. 16- (rescissione anticipata), art. 17- (sede legale e Foro competente) ~~e art. 18- (spese di bollo e di registrazione)~~ che precedono.

Carbonia, _____ 2001

La Ditta

 **Datex Ohmeda s.p.a.**
Service Manager
Flavio Pardini

